



Varese, 26 gennaio 2015

Circolare n. 1/2015

LA LEGGE DI STABILITA' 2015

E' stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità), generalmente in vigore dal 1 gennaio 2015.

Riassumiamo con la presente circolare le principali novità introdotte dalla disposizione in oggetto.

1. NOVITA' IN MATERIA DI REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

NOVITA' IN MATERIA DI IRAP (commi 20-25)

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, viene riconosciuta la deduzione dalla base imponibile Irap dell'intero costo del lavoro riguardante personale dipendente assunto a tempo indeterminato; conseguentemente, viene incrementata la deduzione della quota Irap riferita al costo del lavoro dalla base imponibile delle imposte dirette (Ires ed Irpef).

Vengono abrogate le riduzioni delle aliquote Irap previste dal D.L. 66/2014 già dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (sono fatti salvi gli eventuali minori acconti versati per il 2014 a causa della prospettata riduzione delle aliquote).

Viene inoltre introdotto un credito di imposta Irap, pari al 10% dell'imposta lorda, a favore dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nello svolgimento della propria attività.

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (commi 35-36)

Viene sostituito l'art. 3 del D.L. 145/2013, prevedendo una nuova tipologia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, cui possono beneficiare tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di R. & S.:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti.

Per la determinazione del credito di imposta sono ammissibili le spese relative a:

- i) personale altamente qualificato in possesso di un titolo idoneo;
- ii) quote di ammortamento per acquisizione od utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, di costo unitario non inferiore ad € 2.000,00 al netto dell'Iva;
- iii) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese
- iv) competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Il credito di imposta è pari al 25% della spesa sostenuta, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; per le spese riguardanti il personale altamente qualificato (punto i) e i contratti di ricerca con università ed enti (punto iii) il credito di imposta è incrementato al 50%.

Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di R. & S. almeno pari ad € 30.000.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER PARTICOLARI REDDITI D'IMPRESA (commi 37-45)

Viene previsto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *patent box*).

L'agevolazione, che spetta a tutti i titolari di reddito di impresa, consiste nell'esclusione dal reddito complessivo di parte dei redditi derivanti dall'utilizzo dei citati beni immateriali.

Il regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, ha durata per 5 esercizi e prevede l'esclusione dal reddito complessivo dei redditi derivanti dall'utilizzo dei citati beni immateriali secondo le seguenti percentuali: 30% per il primo periodo di imposta, 40% per il secondo e 50% per i periodi successivi.

NUOVO REGIME DI TASSAZIONE FORFETARIA (commi 54-89)

Viene introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito per le persone fisiche esercenti attività di impresa o professionale, che consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali e dell'Irap, con aliquota fissa del 15% calcolata su di un imponibile determinato applicando ai ricavi/compensi percepiti (criterio di cassa) determinate percentuali di redditività, variabili a seconda dell'attività svolta.

Sono previsti specifici requisiti per l'accesso ed il mantenimento di tale regime di tassazione forfetario, che in linea generale non è soggetto ad un limite massimo temporale e teoricamente può essere mantenuto per sempre; le caratteristiche principali del nuovo regime di tassazione sono:

- ricavi/compensi annui non superiori a specifici importi, variabili in base all'attività esercitata;
- esonero da applicazione e versamento dell'Iva;
- divieto di detrazione dell'Iva sugli acquisti;
- esclusione dall'applicazione della ritenuta sui compensi incassati;
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- esclusione dagli studi di settore e dai parametri;
- esclusione dalla comunicazione polivalente (elenco clienti-fornitori ed operazioni con Paesi *Black List*).

CREDITO DI IMPOSTA PER ENTI (commi 91-95)

Vengono previsti specifici crediti di imposta a favore degli Enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei Fondi pensione, utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale.

ESONERO CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI (commi 118-120)

Viene previsto per i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del settore agricolo, per i quali gli incentivi sono limitati alle risorse disponibili, che per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), decorrenti dal 1 gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (a carico dei datori di lavoro), nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua; restano comunque dovuti i contributi ed i premi all'Inail.

L'esonero non spetta per le assunzioni relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato e con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio dell'esonero sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

SOPPRESSIONE BENEFICI CONTRIBUTIVI (comma 121)

Vengono soppressi i benefici contributivi ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1 gennaio 2015, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.

DEDUZIONE ONLUS (commi 137-138)

Viene incrementato ad € 30.000 annui l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, detraibili dall'Irpef in misura pari al 26% e deducibili ai fini Ires nel limite del 2% del reddito di impresa (art. 15 punto 1.1 TUIR e 100, comma 2 lettera h) TUIR).

BONUS PER ALBERGHI (comma 149)

Viene concesso un bonus agli esercizi recettivi per le spese riguardanti il *wi-fi*, a condizione che il servizio sia concesso gratuitamente ai clienti e che la connessione sia almeno pari ad 1 *megabit in download*.

CREDITO DI IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI (commi 233-234)

A decorrere dal 1 gennaio 2015 NON spetta il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, con riferimento ai veicoli di categoria Euro 0 (mezzi inquinanti) degli autotrasportatori.

LEGGE SABATINI (comma 243)

Viene incrementato da 2,5 a 5 miliardi di Euro il *plafond* massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle PMI che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature a uso produttivo e beni strumentali d'impresa (l'agevolazione per le imprese consiste in una riduzione degli interessi sui finanziamenti contratti per l'acquisizione dei beni strumentali in oggetto).

RENDITA CATASTALE IMMOBILI PRODUTTIVI (commi 244-245)

Vengono chiarite le modalità di determinazione, ai fini fiscali, della rendita catastale degli immobili a uso produttivo; in particolare viene disposto che:

- sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di c.d. immobiliarità, ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (c.d. beni imbullonati);
- si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei Comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella Circolare n.6/T/12.

SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI (comma 246)

Al fine di consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l'ABI e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

NOVITA' NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO (commi 247-251)

Vengono disposte alcune modifiche al D.Lgs. n. 286/05 e al D.L. n. 112/08 in materia di autotrasporto; fra l'altro, viene previsto:

- l'aggiornamento delle definizioni di vettore, committente e *sub-vettore*;
- l'introduzione della disciplina della *sub-vezione*;
- il superamento dell'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi; nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono pertanto rimessi all'autonomia negoziale delle parti;
- che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale *internet* che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto; in caso di contratto non scritto, il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del Codice della strada.

Inoltre, viene previsto che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Si prevede altresì che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblici e aggiorni sul proprio sito *internet* i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.

Infine, viene consentito alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi 2 anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

TASSAZIONE FONDI PENSIONE E RIVALUTAZIONE TFR (commi 621-625)

Viene innalzata la tassazione dei fondi pensione e della rivalutazione del Tfr, con incremento delle aliquote, nel modo seguente:

- per i fondi pensione, incremento dell'aliquota impositiva dall'11 al 20% (è applicato un correttivo per i fondi pensione contenenti titoli pubblici);
- per la rivalutazione del Tfr, l'aliquota impositiva si incrementa dall'11 al 17%.

TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE ENTI (commi 655-656)

Viene incrementata dal 5 al 77,74% la base imponibile da assoggettare a tassazione per gli utili percepiti da Enti non commerciali; la disposizione si applica retroattivamente già alle distribuzioni del 2014.

Per compensare l'incremento di tassazione retroattivo, viene concesso un credito di imposta, utilizzabile in tre quote costanti annuali a partire dal 1 gennaio 2016, pari alla maggiore Ires dovuta nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2014 a seguito dell'incremento di tassazione.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI PAESI ESTERI (comma 678)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 110 comma 10 del DPR 917/86 e nelle more dell'emanazione del Decreto previsto dall'art. 168-*bis* del medesimo DPR (elenco Paesi *white-list*) viene previsto che l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati di Paesi esteri venga effettuata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CFC (commi 680-681)

Viene previsto un nuovo criterio di individuazione delle *Controlled Foreign Companies* (imprese estere controllate) di cui all'art. 167 del TUIR.

In sostanza, viene introdotto un criterio che considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50%.

In ogni caso, sono considerati privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello italiano. Viene previsto che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate venga fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali; le disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014.

2. NOVITA' IN MATERIA DI IRPEF

ART - BONUS (comma 11)

Viene estesa la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dall' art. 1 del D.L. n.83/2014 (c.d. *art-bonus*) anche per le erogazioni di sostegno alle fondazioni lirico sinfoniche ed ai teatri di tradizione.

BONUS 80 EURO (commi 12,13 e 15)

Viene reso strutturale ed a regime il credito di imposta Irpef introdotto dall'art. 1 del D.L. 66/2014 a favore dei lavoratori dipendenti e di altre persone titolari di redditi assimilati (c.d. *bonus* 80 Euro).

Su base annua, il credito di imposta ammonta ad € 960 (€ 80 al mese) se il reddito complessivo non è superiore ad € 24.000; nel caso di reddito compreso tra € 24.000 ed € 26.000, il credito di imposta si riduce proporzionalmente.

RIENTRO LAVORATORI DALL'ESTERO (comma 14)

Vengono prolungati da 2 a 3 i periodi di imposta per i quali sono applicabili le agevolazioni fiscali a favore dei ricercatori che rientrano in Italia (art. 44 D.L. 78/2010).

ADEGUAMENTO BUONI PASTO (commi 16-17)

Con decorrenza 1 luglio 2015, la quota non tassata dei buoni pasto in formato elettronico si incrementa da € 5,29 ad € 7,00.

TFR IN BUSTA PAGA (commi 26-34)

Per i periodi di retribuzione che vanno dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 viene disposto in via sperimentale che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi quelli del settore agricolo ed i lavoratori domestici), assunti da almeno sei mesi dal medesimo datore di lavoro, possano richiedere, mediante scelta NON revocabile, la corresponsione della quota maturanda del TFR (compresa l'eventuale quota destinata a previdenza complementare) tramite liquidazione diretta mensile, da assoggettare a tassazione ordinaria.

Per gli imprenditori che non intendano utilizzare risorse proprie per la liquidazione mensile al dipendente del TFR spettante, viene prevista la facoltà di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo dello stato.

PROROGA DETRAZIONE PER INTERVENTI IMMOBILIARI (commi 47-48)

Vengono prorogate anche al 2015 le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (50% su di una spesa massima di € 96.000) ed acquisto di relativi mobili ed elettrodomestici (50% su di una spesa massima di € 10.000).

Viene prorogata anche la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica, estendendola anche ai seguenti interventi:

- acquisto e posa in opera di schermature solari (detrazione massima € 60.000);
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (detrazione massima € 30.000).

Per gli interventi in funzione antisismica eseguiti sino al 31/12/2015 la detrazione è aumentata dal 50% al 65%.

Inoltre, viene esteso da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale le imprese di costruzione o di ristrutturazione (o le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione per poter beneficiare della detrazione del 50% in capo all'acquirente/assegnatario.

CONTRIBUTO PER NEONATI (commi 125-129)

Viene introdotto un assegno di € 960 per i nuovi nati, erogato con cadenza mensile dall'Inps, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017; l'assegno in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto a partire dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età (o di ingresso in famiglia in caso di adozione) e spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza abbia un ISEE non superiore ad € 25.000 annui, mentre è raddoppiato qualora l'ISEE del genitore richiedente sia inferiore ad € 7.000.

CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE (comma 130)

Vengono riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore di nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro, qualora l'ISEE del nucleo non sia superiore ad € 8.500 annui.

DONAZIONI AI PARTITI POLITICI (comma 141)

Viene confermata la detraibilità prevista dall'art. 15 comma 1-bis del Tuir per i versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, anche nel caso i versamenti in oggetto avvengano tramite donazioni.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI (commi 626-627)

Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per le partecipazioni in società non quotate; i terreni e le partecipazioni interessati sono quelli posseduti al 1 gennaio 2015.

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2015 (entro tale data dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima richiesta dalla legge), ovvero in tre rate annuali di pari importo (sulla seconda e terza rata vanno applicati gli interessi).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva viene raddoppiata rispetto ai precedenti provvedimenti di rivalutazione, e risulta fissata:

- al 4% per le partecipazioni non qualificate;
- all'8% per i terreni e per le partecipazioni qualificate.

RITENUTA SU BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONI (comma 657)

Viene incrementata dal 4 all'8% la ritenuta che Banche e Poste sono tenute ad effettuare sui bonifici effettuati per interventi di recupero edilizio o risparmio energetico, che danno diritto ai contribuenti ad effettuare la detrazione del 50/65%.

TASSAZIONE CAPITALI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA (commi 658-659)

Viene limitata l'esenzione dalla tassazione Irpef ai soli capitali percepiti dai beneficiari di un'assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, in caso di morte dell'assicurato (nuovo art. 34 DPR 601/73).

FRANCHIGIA IRPEF FRONTALIERI (comma 690)

Con decorrenza dal 1 gennaio 2015, la franchigia Irpef per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera od in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia si incrementa da € 6.700 ad € 7.500.

CAMPIONE D'ITALIA (comma 691)

Con decorrenza dal 1 gennaio 2015 viene previsto che, ai fini Irpef, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in Euro da persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 6.700.

3. NOVITA' IN MATERIA DI IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

CESSIONI CON FINALITA' UMANITARIE (commi 139-140)

Viene reintrodotta la non imponibilità ai fini IVA per le cessioni di beni e per le relative prestazioni accessorie, effettuate verso le amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione e dello sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT AI FINI IVA (commi 629-633)

Viene ampliato il meccanismo dell'inversione contabile ai fini Iva (c.d. *reverse-charge*) alle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- trasferimento di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi al gas ed all'energia elettrica;
- cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/72;
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e *discount* alimentari (previa autorizzazione della Ue).

Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) sono applicate per un periodo di 4 anni.

La lettera d) del comma 629 prevede inoltre che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di bancali in legno (c.d. *pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 c. 7 DPR 633/72).

Viene aggiunto al DPR 633/72 Iva l'art. 17-ter, disponendo così che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di Enti pubblici e fatturate dal 1 gennaio 2015, l'Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario.

Le disposizioni sullo *split payment* non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (es. compensi a professionisti), né alle operazioni per le quali l'Ente risulta debitore dell'imposta in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni attive, potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore ad € 2.585,28.

Il decreto attuativo dell'art.17-ter D.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all'elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, sia pur limitatamente alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a *split payment*.

Nei confronti degli Enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.

Per effetto di tale disposizione, la gestione contabile delle fatture soggette a *split payment* dovrà essere opportunamente adeguata.

Le disposizioni sono applicabili già dal 1 gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise su gasolio e benzina per garantire parità di gettito all'Erario.

COMUNICAZIONE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA (comma 641)

Viene eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, stabilendo il termine di invio della dichiarazione annuale IVA al 28 febbraio (a partire da quella relativa all'anno 2015 – nuovo termine di invio fissato pertanto al 28 febbraio 2016), con conseguente abrogazione della comunicazione annuale dati IVA relativa al 2015.

ALIQUOTA IVA E-BOOK (comma 667)

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4%, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate dal codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

ALIQUOTA IVA PELLETTA (commi 711-712)

L'aliquota Iva applicabile alle cessioni di *pellet* di legno viene incrementata dal 1 gennaio 2015 dal 10 al 22%.

4. NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E DI TRIBUTI MINORI

CESSIONE CREDITI DELLA P.A. (comma 18)

Viene stabilito che la regolarità contributiva del cedente crediti certificati tramite la piattaforma elettronica sia attestata dal DURC, allegato all'atto di cessione o direttamente acquisito dalla Pubblica Amministrazione.

COMPENSAZIONE CREDITI CON CARTELLE ESATTORIALI (comma 19)

Vengono estese al 2015 le disposizioni che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali a carico di imprese o professionisti che vantano crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione, certificati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni; con apposito Decreto da emanarsi entro 90 giorni verranno fornite le necessarie istruzioni pratiche.

UTILIZZO INFORMAZIONI RIGUARDANTI RAPPORTI FINANZIARI (comma 314)

Viene stabilito che le informazioni comunicate dagli operatori finanziari possano essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'esame delle posizioni di contribuenti a rischio di evasione; le medesime informazioni sono inoltre utilizzate per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con riferimento alla compilazione della dichiarazione Isee.

RAPPORTI CON IL FISCO E NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (commi 634-640)

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, gli elementi e le informazioni in suo possesso, riferibili al medesimo contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti relativi anche ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione imputabili al contribuente in questione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti di imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti o circostanze dalla stessa non conosciuti. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità con cui i suindicati dati ed informazioni sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Anche con l'obiettivo di realizzare quanto sopra evidenziato, vengono modificate le modalità di determinazione del ravvedimento operoso.

Innanzitutto viene previsto che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non sarà più causa ostativa al ravvedimento da parte del contribuente l'inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero la contestazione della violazione da parte degli Organi di verifica, ad eccezione della formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento ed il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73) ed Iva (art. 54-bis DPR 633/72).

Viene inoltre ampliato il termine per l'effettuazione del ravvedimento (effettuabile in certi casi anche oltre due anni dalla commissione della violazione), e vengono rimodulati gli importi delle relative sanzioni da corrispondere, secondo un meccanismo incrementale legato alla tempestività o meno dell'effettuazione del ravvedimento da parte del contribuente (da 1/10 ad 1/5 del minimo).

Per effetto delle nuove disposizioni in materia di ravvedimento, vengono eliminati con decorrenza dal 1 gennaio 2016 alcuni istituti deflattivi del contenzioso (adesione integrale al PVC ed agli inviti al contraddittorio).

Viene altresì modificata la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per i termini di accertamento, facendoli decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

RISCOSSIONE ENTI LOCALI (comma 642)

Viene differito al 30 giugno 2015 il termine entro il quale le società di riscossione (in particolare Equitalia) effettuano le attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni e delle società dagli stessi partecipate.

RIORDINO E REGOLARIZZAZIONE IN MATERIA DI GIOCHI (commi 643-654)

Vengono introdotte disposizioni per:

- la regolarizzazione di soggetti attivi al 30 ottobre 2014 nel settore delle scommesse;
- la gestione delle concessioni del lotto.

BOLLO AUTO STORICHE (comma 666)

Viene limitata l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre venti anni di particolare interesse storico e collezionistico; l'esenzione rimane confermata per i mezzi ultratrentennali (in caso di utilizzazione su strada pubblica, è dovuta una tassa di circolazione forfetaria annua).

CONFERMA TASI (comma 679)

Viene confermata che l'aliquota massima TASI per l'anno 2015 sia quella del 2,5 per mille; inoltre viene prevista la possibilità di superare i limiti fissati dalla legge in relazione alle aliquote massime di TASI ed IMU solo in presenza di specifiche condizioni di legge e per un incremento massimo delle aliquote dello 0,8 per mille.

MODIFICA PROCEDURE PER DISCARICO RUOLI (commi 682-689)

Vengono modificate le procedure con le quali i concessionari della riscossione trasmettono all'Ente creditore il discarico delle quote iscritte a ruolo.

IMU TERRENI AGRICOLI (commi 692-693)

Lo spostamento al 26 gennaio 2015 del pagamento dell'IMU 2014 per i terreni agricoli non più esenti è stato modificato dal Governo con il D.L. 4/2015 del 24/01/2015, con il quale è stato disposto:

- lo spostamento della scadenza di pagamento al 10 febbraio 2015;
- la modifica dei criteri di determinazione dell'imposta, rispetto a quelli fissati con il D.M. 28/11/2014 (criterio "dell'altitudine al centro" del Comune), già con decorrenza 2014.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (comma 702)

Viene elevata al 55% per il triennio 2015-2017 la quota riconosciuta ai Comuni sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei medesimi all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

RATEAZIONI SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (comma 710)

Viene consentito alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateizzazione di somme dovute a seguito di liquidazioni od accertamenti ai fini Ires, Irap ed Iva, di poter richiedere entro 6 mesi dal 1 gennaio 2015 un nuovo piano di rateizzazione.

UTILIZZO CONTANTI ASD (comma 713)

La tracciabilità per pagamenti effettuati a società, enti ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, o da questi posti in essere, viene aumentata da € 516,46 ad € 1.000.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (commi 718-719)

Qualora non vengano reperite le necessarie risorse finanziarie, viene stabilito che:

- l'aliquota Iva del 10% si incrementi di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017;
- l'aliquota Iva del 22% si incrementi di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di un ulteriore 0,5 per cento dal 1 gennaio 2018.

E' possibile che le disposizioni suindicate vengano sostituite da altri provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.